



**Nota informativa ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali
(Legge 31 dicembre 1996, n. 675)**

Al fine di rispettare la legge sulla privacy, la ditta Nangerfin di Ruggero Nangeroni, di seguito per brevità Nangerfin, desidera informare la Clientela sull'uso dei dati personali dei Clienti stessi, nonché sui Loro diritti (art. 10 L. 675/96).

Nangerfin opera nel settore della mediazione creditizia. In tale contesto gestisce un sito per offrire ai visitatori informazioni sulla propria attività, nonché la possibilità di ottenere ulteriori informazioni e/o di usufruire dei servizi di consulenza finanziaria e di mediazione creditizia erogati da Nangerfin, compilando un form, in cui sono predisposti i campi contenenti i dati necessari per poter studiare un piano finanziario personalizzato. Chi entra in contatto con Nangerfin attraverso questa modalità, fornisce di propria spontanea volontà le informazioni al fine di valutare eventuali offerte ed opportunità.

I dati forniti dalla Clientela, inclusi eventuali dati sensibili, sono trattati dalla Nangerfin di Ruggero Nangeroni solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto, come da comunicazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali notificata il 24.09.1998.

Si informa la Clientela che, senza la comunicazione dei dati richiesti, non potrà essere erogato servizio alcuno; alcuni dati inoltre devono essere comunicati per obbligo di legge (disciplina contro il Riciclaggio).

La Clientela ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto del trattamento, come essi vengono utilizzati; il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 13 L. 675/96). La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

La Clientela può rivolgersi per tutto ciò al Responsabile del trattamento dei dati personali:

[Ruggero Nangeroni](#), Gall. San Mauro n. 19, 35036 Montegrotto Terme (PD), fax 049/8591175.

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art.36 della Legge 108/1996, del Titolo VI del Testo Unico bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi degli Intermediari Finanziari del 25 luglio 2003, del Provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005 recante disposizioni per i mediatori creditizi.


Premesso che:

- ♦ Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Egli svolge tale attività in piena autonomia, senza essere legato da qualsivoglia rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcun ente erogatore (banche o intermediari finanziari);
- ♦ Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'U.I.C. Ufficio Italiano dei Cambi;
- ♦ Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

1. di **avere a disposizione** e di poter **asportare** copia del presente avviso presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso sia disponibile sulla rete internet, è accessibile sulla *home page* del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con il cliente;
2. di **avere a disposizione** e di poter **asportare** i fogli informativi, datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, i fogli informativi sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso siano disponibili sulla rete internet, sono accessibili sulla *home page* del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con il cliente. I fogli informativi contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche ed i rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
3. di **ottenere** su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
4. di **ricevere** copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto;
5. di **ottenere** a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della



Nangerfin di Ruggero Nangeroni

Mediazione Creditizia

Albo Ufficio Italiano Cambi n. 72

Via Aureliana, 78

35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel. 0498911396

Fax 0498929975

E-mail: info@nangerfin.it

Cod.fisc. e iscriz. Registro Imprese

NNGR.GR.56114G224G

P.I.V.A. 02146200288

AVVISO ALLA CLIENTELA N.1 - Gennaio 2006

Nangerfin

documentazione richiesta inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;

6. di **recedere** dal contratto;
7. di **rivolversi** al foro competente in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
2. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
3. Il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso dell'insorgere di controversia, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Padova.

Il cliente per accettazione e previa visione

.....

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA


- A. **Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente:** 6% (seipercento) (max) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- B. **Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario:** nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari ed allegati al presente in relazione al tipo di finanziamento richiesto.
- C. **Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore:** € 600,00 (Euroseicento/00) (max).
- D. **Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, ecc.):** € 00,00 (Eurozero), salvo diverso previo accordo con il cliente.
- E. **Spese a carico del cliente dovute al mediatore e relative a servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.):** € 00,00 (Eurozero), salvo diverso previo accordo con il cliente.
- F. **Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore:** nella misura prevista al precedente punto A.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Diritti del cliente:

- 1. di avere a disposizione e di poter asportare presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche o sulle principali clausole contrattuali.
- 2. nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali prima della conclusione del contratto di mediazione.
- 3. il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alle condizioni del contratto.
- 4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
- 5. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere *ad nutum* dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corrispondendo una multa penitenziale pari al 50% della percentuale prevista dal contratto di mediazione per il buon fine del finanziamento richiesto, ovvero al 100% della stessa, a seconda che la comunicazione di recesso avvenga prima o dopo la data di delibera



Nangerfin di Ruggero Nangeroni

Mediazione Creditizia

Albo Ufficio Italiano Cambi n. 72

Via Aureliana, 78

35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel. 0498911396

Fax 0498929975

E-mail: info@nangerfin.it

Cod.fisc. e iscriz. Registro Imprese

NINGRGR56TI4G224G

P.I.V.A. 02146200288

positiva da parte della banca o dell'intermediario finanziario, o la comunicazione, ad opera del mediatore creditizio, di positivo accoglimento della domanda di finanziamento.

Obblighi del cliente:

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali prestiti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui sia titolare
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

Obblighi del mediatore:

1. Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente:

1. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia
2. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile, salva la corresponsione delle multe penitenziali di cui al precedente punto 5 dei diritti del cliente; alla scadenza del detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente rinnovato, salvo comunicazione contraria, da trasmettere al mediatore creditizio entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale pattuita.
3. Il mediatore creditizio si impegna a eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto di mediazione
4. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
5. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o da intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificatamente il motivo.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
7. In caso che insorgano delle controversie il foro competente è quello di Padova
8. In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate dal mediatore creditizio

LEGENDA

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Egli svolge tale attività in piena autonomia, senza essere legato da qualsivoglia rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcun ente erogatore (banche o intermediari finanziari).

Cliente: Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adatto al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in un luogo diverso del domicilio o della sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse degli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente o del mediatore creditizio.

Banche: le imprese autorizzate ad esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 1 sub B del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o all'elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Montegrotto Terme,.....

Il cliente per accettazione e previa visione

.....